

Rassegna sindacale e previdenziale del 18 novembre 2013

a cura di Massimo Pipino

- 1) INPS – Messaggio 30 ottobre 2013, n. 17400: ulteriori chiarimenti in materia di maternità e contributo servizi per l'infanzia
- 2) INPS – Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013: chiarimenti sui lavoratori in mobilità "esodati"
- 3) INPS – Circolare 25 ottobre 2013: precisazioni in materia di incentivi per l'assunzione dalle liste di piccola mobilità
- 4) FEDERAMBIENTE - FISE ASSOAMBIENTE: è stato firmato il protocollo d'intesa per l'assistenza sanitaria
- 5) Settore produttivo lapidei – industria: il 30 settembre scorso è stato istituito il fondo per l'assistenza sanitaria
- 6) Interpello Ministero del lavoro n. 28/2013: contributo per il contratto di solidarietà "espansivo"
- 7) Sommario esame delle problematiche di sicurezza delle macchine nel settore agricolo e forestale
- 8) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Commissione per gli interpellati: riassunzione: non sempre vi è l'obbligo di visita medica
- 9) Agenzia delle Entrate – Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013: aliquota IVA ordinaria incrementata al 22% - criteri applicativi
- 10) Ministero dello sviluppo economico - Nota n. 172574 del 22 ottobre 2013: chiarimenti sui contenuti della Circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di errati versamenti
- 11) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 73/ del 5 novembre 2013: comunicazione di 51 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti.
- 12) Agenzia delle Entrate - Circolare 8 novembre 2013, n. 33/ 2013: gli accantonamenti ai fini dell'indennità suppletiva di clientela sono deducibili a partire dal 1993 in avanti
- 13) Ministero dell'Economia e delle Finanze: definite le regole che disciplinano le richieste di dilazione delle somme iscritte a ruolo
- 14) È stato convertito in legge il DL n. 104/2013: breve esame delle novità relative all'apprendistato
- 15) Occhiali – Industria: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- 16) Consiglio di Stato – Sentenza n. 4035 del 31 luglio 2013: accesso alle dichiarazioni che sono state rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva
- 17) Ministero del lavoro – interpellati in materia di sicurezza sul lavoro n. 11 e 13: chiarimenti del ministero
- 18) INPS – Circolare n. 158 del 13 novembre 2013: variazione dell'interesse di dilazione e di

differimento

19) TFR – aggiornato il coefficiente di rivalutazione

20) Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Lavoro) – Circolare n. 6732 del 5 novembre 2013: chiarimenti in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale

21) Ministero dell'Interno – Decreto 23 luglio 2013, n. 260: Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

22) INPS – Circolare n. 18092 dell'8 novembre 2013: Tfr in caso di contratto di solidarietà assistito dalla Cigs e recupero delle quote versate

23) Ricollocazione dei disabili per infortuni sul lavoro: firmato un accordo tra INAIL e Italia Lavoro

24) Ministero dell'Interno – Nota n. 6335 del 30 ottobre 2013: stranieri iscrivibili al SSN in presenza di istanza di emersione dal lavoro irregolare

25) Garante per la tutela dei dati personali – Newsletter n. 380 del 31 ottobre 2013: indicazioni in materia di videosorveglianza nei supermercati

26) Ministero delle Infrastrutture - Delibera n. 20 del 23 ottobre 2013: imprese di autotrasporto - quote 2014 da versare al Comitato per l'autotrasporto in conto terzi

27) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 71 diramata il 28 ottobre 2013: soppressi 5 codici tributo

28) Ministero del Lavoro – comunicato stampa del 7 novembre 2013: sono stati firmati i decreti per l'assegnazione alle Regioni delle risorse per gli ammortizzatori in deroga

29) Quante ore di formazione sono necessarie per l'apprendistato professionalizzante degli studi professionali

Le principali scadenze Previdenziali di Novembre 2013

Sabato 16 (Scadenza prorogata ad oggi, Lunedì 18 Novembre)

CADIPROF – Versamento contributi

CONSORZI DI BONIFICA – Versamento contributi fondo quiescenza dipendenti consorziali fissi

INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti

INPS – Versamento contributi artigiani e commercianti

INPS – Versamento contributi Gestione Separata

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS – Versamento contributi mensili

INPS – Versamento contributi pescatori autonomi

INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria

INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti

INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a fine mese, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, Legge 214, di conversione al D.L. 201/2011)

Lunedì 18 Novembre

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – Versamento IV° rata

INPS – Versamento contributi coltivatori diretti, coloni e mezzadri

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

ENASARCO – Versamento contributi III trimestre

FPI - Denuncia e versamento contributi

Lunedì 25 Novembre

ENPAIA – Denuncia e versamento contributi

INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

INPS EX-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata

Sabato 30 Novembre (Scadenza prorogata a Lunedì 2 dicembre)

FASI – Versamento contributi

INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

1) INPS – Messaggio 30 ottobre 2013, n. 17400: ulteriori chiarimenti in materia di maternità e contributo servizi per l'infanzia

L'INPS, con il messaggio 30 ottobre 2013, n. 17400, ha provveduto a fornire una serie di importanti chiarimenti riguardanti le modalità con cui trattare le situazioni particolari connesse alla fruizione del contributo sperimentale erogato alle madri lavoratrici.

Come noto, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sancisce, in via sperimentale, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale contributo spetta nella misura di 300 euro mensili e per un massimo di 6 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Nel caso di ricorso al servizio di baby-sitting, il contributo è erogato sotto forma di voucher, mentre nell'ipotesi di fruizione della rete dei servizi per l'infanzia, esso consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. A seguito della pubblicazione dell'elenco delle madri lavoratrici beneficiarie, l'INPS con il messaggio in parola ha fornito una serie di chiarimenti al riguardo. Innanzitutto, nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest'ultimo va rideterminato in funzione di detta cessazione. A tal fine, per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio, va individuato il 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio, in quanto da tale data per le stesse non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero di mesi di beneficio richiesti in domanda. Invece, per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto. Nell'intervallo di tempo così individuato, il computo dei mesi di congedo parentale cui la lavoratrice madre può rinunciare deve normalmente essere effettuato secondo le regole ordinarie. Ovvero, qualora la durata del congedo parentale sia esattamente pari ad un mese, o ad un multiplo dello stesso, devono essere computati uno o più mesi interi; per i periodi di durata superiore ad un mese, ma non multipli dello stesso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto i giorni che, sommati, non raggiungano il numero di 30 (INPS, circolare n. 17 del 26 gennaio 1982, allegato 1, punto 14.2). Laddove il rapporto lavorativo della madre beneficiaria si modifichi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, passando da un full time ad un part-time, questo deve essere parimenti rideterminato in funzione di detta modifica. In particolare, in relazione al mese in cui avviene la modificazione del rapporto lavorativo, il beneficio è erogato come full time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, ovvero come part-time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15.

Un ulteriore chiarimento riguarda la conferma della possibilità di fruire del beneficio per tutte le madri lavoratrici che, al momento di presentazione della domanda di beneficio, si trovano nell'arco temporale compreso tra i 4 mesi antecedenti la data presunta del parto e gli 11 mesi

successivi alla fine del congedo obbligatorio.

Infine, nel caso in cui i voucher emessi siano non dovuti, anche a seguito di inconvenienti di natura tecnica intervenuti in fase di emissione o in base alle verifiche effettuate in merito alla fruizione di periodi di congedo parentale, e questi siano già stati riscossi da parte dei prestatori dei servizi di baby sitting, la Sede procede al recupero dell'importo relativo ai voucher riscossi richiedendolo alle madri beneficiarie. A tal fine, ogni Direzione regionale provvede a trasmettere alle madri, a mezzo PEC o raccomandata A.R., la comunicazione della motivazione che ha determinato un ricalcolo dei voucher concessi.

2) INPS – Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013: chiarimenti sui lavoratori in mobilità "esodati"

L'INPS con il messaggio n. 17606 del 4 novembre scorso ha reso noto che sono state incluse nuove categorie di lavoratori nella seconda platea di salvaguardati (55.000 unità). In particolare ad essere integrato è il contingente, la cui consistenza è valutata in 40.000 unità, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge n. 135, volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberanti attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l'accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali: prima la CIGS e poi la mobilità.

Nel dettaglio stiamo parlando della seconda tranches di esodati (55.000 unità), prevista dalla Legge n. 135/2012 (c.d. spending review), che è stata ripartita nel seguente modo:

- 40.000 unità per i lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIGS e mobilità), sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011;
- 1.600 unità per i lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996;
- 7.400 unità per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- 6.000 unità per chi ha risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con particolare riferimento alla prima categoria di lavoratori (40 unità), l'INPS ha comunque ritenuto opportuno includere nei processi di gestione degli esuberanti aziendali: i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell'inizio del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori che, nell'ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali (CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici e indennità di mobilità). Infine, l'Istituto previdenziale tiene a precisare che le suddette misure di salvaguardia trovano applicazione nei confronti di coloro che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito. Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla Legge n. 214/2011 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della Legge n. 135/2012.

3) INPS – Circolare 25 ottobre 2013: precisazioni in materia di incentivi per l'assunzione dalle liste di piccola mobilità

L'Inps, con circolare 25 ottobre 2013, n. 150, affronta la questione della spettanza degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Come è noto, per l'anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, e tanto meno gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità). Al riguardo, già con circolare 13/2013 l'Inps aveva chiarito che non era possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013, e si era riservato di fornire indicazioni sulle altre fattispecie. Orbene, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha fornito diverse precisazioni. Anzitutto, si è chiarito che non spettano le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nell'anno 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; parimenti, non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013. Rimane, invece, ancora la riserva in merito alla scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale; per tale ipotesi, tuttavia, già l'Inps aveva ritenuto che in via cautelare essa dovesse ritenersi anticipata al 31 dicembre 2012. In ogni caso, per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l'incentivo previsto dal Decreto ministeriale n. 264 del 19 aprile 2013 (come modificato dal decreto ministeriale n. 390 del 3 giugno 2013), consistente in un bonus di 190 euro mensili, spettante per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per 6 mesi per i lavoratori a termine. In caso di orario a tempo parziale, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro. Infine, viene chiarito che la mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, Decreto Legislativo n. 167/2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità, per cui saranno necessari i chiarimenti del Ministero del lavoro.

4) FEDERAMBIENTE - FISE ASSOAMBIENTE: è stato firmato il protocollo d'intesa per l'assistenza sanitaria

È stato Firmato, il 28/10/2013, tra FEDERAMBIENTE e ASSOAMBIENTE, con l'assistenza di FISE, e la FP-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI, l'accordo con il quale le parti si impegnano a costituire un Fondo autonomo nazionale dell'intero comparto dei servizi ambientali nei quali trovano applicazione il CCNL Federambiente e il CCNL FISE Assoambiente.

Con il precedente Protocollo d'intesa 8/4/2013 si era convenuto di realizzare un unico sistema di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale per l'intero comparto dei servizi ambientali nei quali trovano applicazione il CCNL Federambiente e il CCNL FISE Assoambiente, a favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, non in prova, compresi gli apprendisti, finanziato da un contributo trimestrale, a carico delle imprese, di € 42,50 per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, sia a tempo pieno che parziale. Con il successivo Verbale del 13/5/2013, le parti stipulanti avevano, poi, costituito il Comitato Paritetico a cui era stato demandato il compito di coordinare la fase di avvio del costituendo sistema e, in particolare, di fornire alle parti stipulanti il parere consultivo in ordine alla scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

predetto sistema. Successivamente, con il Verbale di intesa 22/7/2013, era stato deciso di sospendere il versamento, a carico delle imprese che applicano il CCNL Federambiente e il CCNL FISE Assoambiente, della somma forfettaria una tantum di € 4,00 per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, sia a tempo pieno che parziale, già previsto in concomitanza con la corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio 2013. Ciò determinato dalla necessità di concordare, preliminarmente, la scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del sistema di assistenza sanitaria integrativa con l'impegno di costituire un Fondo autonomo nazionale dell'intero comparto dei servizi ambientali nei quali trovano applicazione sia il CCNL Federambiente che il CCNL FISE Assoambiente. Da ciò consegue che, in conseguenza dello scioglimento della riserva in ordine alla forma organizzativa con la quale sarà gestita l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, le parti hanno ora stabilito che il Fondo non persegue finalità di lucro e avrà come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative di quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale ovvero ad esse collegate, sostenute dai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo e da coloro che saranno individuati quali "beneficiari", secondo le norme dello Statuto e di quanto potrà essere deliberato dagli Organi del Fondo. Per cui, in attuazione di ciò, a copertura delle spese relative alla fase di avviamento del costituendo Fondo sanitario integrativo di settore, le aziende verseranno, unitamente al primo versamento del contributo ordinario trimestrale di importo pari a € 42,50 per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, sia a tempo pieno che parziale, l'importo straordinario una tantum, riquantificato dalle Parti nella misura di € 2.00 per ogni dipendente come sopra individuato. Conseguentemente, il primo versamento che le imprese effettueranno al Fondo sarà pari a € 44,50, comprensivo delle spese relative alla fase di avviamento del costituendo Fondo sanitario integrativo di settore; nessun altro costo, diretto o indiretto, potrà essere a carico delle imprese. Nelle more del versamento del contributo straordinario una tantum, in caso di necessità immediate, le Associazioni datoriali Assoambiente e Federambiente provvederanno pariteticamente ad anticipare le somme necessarie, fatto salvo il successivo rimborso da parte del Fondo stesso entro 60 giorni dal primo versamento del contributo ordinario trimestrale. L'eventuale somma residua del complessivo versamento del contributo straordinario una tantum, non utilizzata per la copertura delle suddette spese, sarà destinata a copertura di ulteriori, future spese per l'operatività del Fondo sanitario integrativo di settore. Qualora convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa in atto aziendali garantiscono ai lavoratori condizioni diverse rispetto a quelle assicurate dal Fondo di cui sopra, le Parti aziendali, unitamente alle Parti nazionali stipulanti, concorderanno condizioni, modalità e tempi ai fini dell'adesione al Fondo medesimo.

5) Settore produttivo lapidei – industria: il 30 settembre scorso è stato istituito il fondo per l'assistenza sanitaria

È stato firmato, il 30/9/2013, tra la CONFINDUSTRIA MARMOMARMACCHINE, l'ANEPLA e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, l'accordo per l'istituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti.

Premesso che nel testo di accordo per il rinnovo del CCNL del 3/5/2013 era stato concordato di dare attuazione a quanto già convenuto nel precedente CCNL Lapedei Industria attraverso l'istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997 n. 394 e successive modifiche, era stato fissato il 30/9/2013 il termine entro il quale individuare il soggetto attuatore dell'Assistenza Sanitaria Integrativa. Di conseguenza, in base all'articolo 24

quater del CCNL, a far data dall'1/10/2013, tutte le imprese che applicano il CCNL di settore, devono versare un contributo obbligatorio ed a totale carico delle aziende, pari a 5,00 euro mensili (8 euro a decorrere dall'1/1/2015) per ogni dipendente in forza secondo le modalità di riscossione del Fondo Sanitario Integrativo individuato tra le parti. Le parti si danno atto che le quote determinate dai 5,00 euro mensili dall'1/10/2013 e dagli 8,00 euro mensili dall'1/1/2015 per ogni lavoratore in forza alle imprese sono collegate alla dinamica salariale. Conseguentemente i lavoratori hanno diritto da parte del fondo individuato all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Dunque, le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver attuato quanto previsto all'art. 24 quater, individuando nel FONDO ALTEA, fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgi, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i settori di riferimento del CCNL lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti. Se ne conclude che, essendo il fondo operativo in tutti i settori, sussiste l'obbligo attuativo previsto dal citato articolo, soprattutto nei confronti delle aziende non associate.

6) Interpello Ministero del lavoro n. 28/2013: contributo per il contratto di solidarietà "espansivo"

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 28 del 23 ottobre 2013, rispondendo al quesito inoltrato dal nostro Consiglio Nazionale, ha fornito interessanti chiarimenti in merito al contratto di solidarietà espansivo, con particolare riferimento alle agevolazioni ex articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n° 726/84. Come noto, il contratto di solidarietà espansivo si pone il fine di creare nuova occupazione mediante la contestuale riduzione dell'orario di lavoro effettuato dal personale in forza. Al fine di incentivare il ricorso a tale istituto, il Decreto Legge n° 726 del 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla Legge n° 863 del 19 dicembre 1984, all'articolo 2, comma 1, ha previsto una particolare agevolazione consistente nella corresponsione di un contributo, posto a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento, contributo ridotto al 10% il secondo anno ed al 5% per il terzo anno.

Orbene, il CNO, con il quesito de quo, ha chiesto di sapere se tale beneficio può essere fruito anche per le assunzioni eccedenti il monte ore ridotto e costituenti, pertanto, ore produttive in più rispetto a quelle normalmente effettuate nel periodo precedente la stipula del contratto di solidarietà espansiva. In primis, il Dicastero di Via Flavia, con l'interpello n° 28/2013, ricorda che l'articolo 2 comma 1 della citata norma prevede che "nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento". Dalla lettura del testo normativo, si evince, pertanto, che il contributo è stato previsto per le nuove assunzioni che "bilanciano" la riduzione del monte ore lavorative. A supporto di tale interpretazione, il Ministero riporta anche il parere dell'INPS (si veda in proposito il messaggio INPS n° 7787/1984 e la circolare n° 1/1987) che ritiene fruibile il beneficio solo dal momento in cui le nuove assunzioni

ripristino integralmente il totale delle ore ordinarie lavorative. In nuce, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi in commento, ritiene che l'eventuale assunzione in eccedenza, volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva, ai fini della fruizione dell'agevolazione, essendo la stessa fruibile limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.

7) Circolare Ministero del lavoro 25 ottobre 2013, n. 41: sommario esame delle problematiche di sicurezza delle macchine nel settore agricolo e forestale

In considerazione dell'elevato numero di infortuni occorso nell'anno in seguito all'utilizzo di alcune macchine da lavoro nel settore agricolo o forestale, il Ministero del Lavoro ha ritenuto essersi reso necessario l'adeguamento delle stesse ai requisiti di sicurezza da parte dei soggetti obbligati, in conformità alle indicazioni tecniche fornite dall'INAIL in un apposito documento (Circolare Ministero del lavoro 25 ottobre 2013, n. 41). Dalle analisi infortunistiche effettuate è emersa, in particolare una problematica relativa all'impiego di motocoltivatori e motozappatrici. Il rischio più grave, a cui è esposto l'operatore alla guida delle suddette macchine è rappresentato dal contatto non intenzionale con gli utensili di lavoro, tale pericolo, seppur ineliminabile, può essere significativamente ridotto attraverso l'installazione di opportuni accorgimenti tecnici. A fronte di ciò, si è però constatato che un rilevante numero di motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedentemente alla data di entrata in vigore della cosiddetta direttiva Macchine (direttiva 98/37/CE sostituita, a partire dal 29 dicembre 2010, dalla direttiva 2006/42/CE) non è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V al D. Lgs. 81/08, anche a causa della mancanza di precisi indirizzi tecnici per l'adeguamento che possano essere applicati alle differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante. Gli utilizzatori di motocoltivatori e moto zappatrici già in servizio, non dotati dei necessari requisiti di sicurezza devono quindi procedere al necessario adeguamento, esistendo a loro carico un preciso obbligo in tal senso. Considerato che l'individuazione delle predette misure di adeguamento può comportare difficoltà anche notevoli è stato pubblicato dall'INAIL un documento tecnico per l'adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici al quale hanno fornito il loro contributo tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte, consultabile sul sito internet dell'INAIL. Il documento in questione fornisce tutti gli elementi tecnici necessari specificando le misure tecniche che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono mettere in atto ai fini dell'adeguamento ai requisiti di sicurezza dei motocoltivatori condotti a mano con coltivatori rotativi, di motozappatrici e di motozappatrici con ruote motrici usate in agricoltura, foreste, manutenzione del verde e giardinaggio. Il documento è applicabile alle macchine che sono state costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CE). Le indicazioni fornite nel documento citato rappresentano l'attuale stato delle conoscenze tecnologiche e costituiscono un valido riferimento tecnico, del quale tutti i soggetti obbligati possono avvalersi ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti.

8) Ministero del Lavoro – Commissione per gli interpellati: riassunzione: non sempre vi è l'obbligo di visita medica

Non vi è obbligo per il datore di lavoro di ripetere la visita medica qualora si tratti di assunzione, ripetuta nel tempo, dello stesso lavoratore esposto al medesimo rischio, qualora sia in corso di validità la visita preventiva/periodica e comunque si versi all'interno del periodo di 12 mesi.

La Commissione per gli interpelli - in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro - chiarisce che nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che comportano l'esposizione al medesimo rischio nel corso di validità della visita preventiva o della visita periodica prevista dall'art. 41 del D.lgs. n. 81 del 2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita medica in quanto la situazione sanitaria del lavoratore è nota al medico competente.

9) Agenzia delle Entrate – Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013: aliquota IVA ordinaria incrementata al 22% - criteri applicativi

A seguito dell'aumento dell'IVA ordinaria dal 21% al 22%, con effetto dal 1° ottobre 2013, l'Agenzia delle entrate ha indicato con la circolare n. 32/E del 5 novembre 2013 le modalità per l'applicazione di tale aumento. Il legislatore, diversamente da quanto disposto in relazione al precedente aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20% al 21%, intervenuto il 17 settembre 2011, con l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22%, avvenuto il 1° ottobre 2013, non ha modificato le norme specifiche del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Agenzia delle entrate, pertanto, occorre coordinare in via interpretativa la nuova misura con le disposizioni del decreto IVA che fanno riferimento alla aliquota ordinaria e alla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti attività assimilate. Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota, si fa rinvio, in linea generale, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 45/E del 2011, in relazione all'aumento dal 20% al 21% dell'IVA ordinaria, che vengono integrati con le precisazioni che seguono per tener conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo e di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie economiche. In particolare, si ricorda che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013 e che ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano:

- per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l'articolo 6 del d.P.R. 633;
- per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, l'articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- per quanto concerne le importazioni, l'articolo 201 del codice doganale comunitario.

In relazione agli acquisti intracomunitari dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione. Inoltre, se anteriormente all'inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l'operazione intracomunitaria, limitatamente all'importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre, diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le operazioni interne, ai fini del momento impositivo non rileva il pagamento di acconti. In riferimento all'IVA per cassa si precisa che l'aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell'operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati. Si ricorda che per coloro che optano per il regime dell'IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori. L'Agenzia delle entrate ha, inoltre, sostenuto che se nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori

potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:

- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

Infine, per quanto riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. - documentati sulla base di una rilevazione presuntiva dei consumi, e successivamente oggetto di conguaglio a credito degli utenti in funzione dei minori consumi effettivi - l'Agenzia delle entrate, tenuto conto della complessa operatività del sistema gestionale delle utilities in argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione, ha ritenuto che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l'aliquota IVA ordinaria indicata nell'ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell'imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi. Resta fermo che l'aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Naturalmente, nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l'aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

10) Ministero dello sviluppo economico - Nota n. 172574 del 22 ottobre 2013: chiarimenti sui contenuti della Circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di errati versamenti

Con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto a fornire alcune indicazioni in relazione alla circolare n. 27/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di errati versamenti da parte dei contribuenti ed alla sua applicabilità anche al diritto annuale.

Con la predetta nota, il Ministero ha precisato che i principi espressi nella suddetta circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema di sanzioni connesse a errori nei versamenti possono essere estesi anche ai diritti camerali.

Da quando decorre la nuova interpretazione

Il Ministero con la suddetta nota ha chiarito che questa nuova interpretazione troverà applicazione, a partire dai ruoli resi esecutivi successivamente all'emanazione della nota (ovvero dal 23/10/2013), indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale. Pertanto, a partire dalla suddetta data, le Camere di Commercio provvederanno ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2013. In relazione ai ruoli già resi esecutivi alla data di emanazione della nota, le Camere di Commercio:

- nel caso di cartelle già notificate ma non ancora definitive (per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso) e su istanza del contribuente, provvederanno alla rideterminazione della sanzione tenendo conto dei nuovi principi, concedendo lo sgravio al concessionario;
- nel caso di cartelle notificate e definitive, valuteranno, su istanza del contribuente, l'opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione.

Per i provvedimenti di irrogazione di sanzioni divenuti ormai definitivi, il Ministero dello Sviluppo economico, uniformandosi a quanto è stato ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare

n. 27/2013, nella nota in esame ha precisato che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato già versato.

Principi espressi nella Circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate che possono essere applicati ai versamenti dei diritti camerali

Il Ministero dello Sviluppo economico, nella nota in esame, pone in evidenza che già con la circolare n. 3587/C del 20.06.2005 furono fornite indicazioni in materia di applicazione di sanzioni in caso di ritardi o omessi versamenti relativi ai diritti camerali; indicazioni che risultano ora superate, in quanto differiscono da quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate alla luce della più volte richiamata circolare n. 27/2013. Si rende, quindi, necessario, rileva il Ministero, operare una nuova analisi alla luce dei principi espressi dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione delle sanzioni ai tributi, relativamente alla seguenti fattispecie:

- insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione;
- efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti.

Relativamente alla fattispecie di insufficiente versamento del diritto annuale e della relativa maggiorazione, il Ministero pone in evidenza che sino alla data di emanazione della nota in esame, in caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario, la sanzione veniva commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa.

Nel caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario, la sanzione veniva commisurata all'intero importo dovuto, graduando, ove del caso, la sanzione. Tali interpretazioni fornite con la circolare n. 3587/C risultano ora superate. Pertanto, in caso di insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione, potrà essere applicato quanto chiarito nella nota circolare 27/2013 l'Agenzia delle Entrate, con la quale si stabilisce che, *“il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato”*. Ciò significa, dunque, che se l'importo versato nel *“termine lungo”* è inferiore al diritto annuale dovuto, detto versamento non è da considerarsi tardivo ma, semplicemente insufficiente; la sanzione deve, quindi, essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel *“termine lungo”* e quanto dovuto (ovvero imposta più maggiorazione). Non rileva, inoltre, se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente. Resta inteso che, laddove l'impresa non ha versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine ultimo, entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, è la data naturale di scadenza cioè il 16 giugno dell'anno successivo. Si ritiene, infine, necessario rilevare che, alle imprese e unità locali che si iscrivono in corso d'anno al registro delle imprese non si applica l'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001; tali soggetti sono tenuti ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni decorrenti dall'iscrizione; saranno considerati tardivi e, quindi, sanzionati con l'applicazione dell'aliquota 5 del 10% sull'intero importo dovuto e versato tutti i versamenti effettuati nei successivi trenta giorni.

Relativamente alla fattispecie di errato ravvedimento per calcolo e versamento in misura inferiore rispetto al dovuto, uniformandosi all'orientamento dettato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2013, il Ministero evidenzia che sarà, invece, necessario ritenere perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato. Alla luce di tale orientamento, nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma, comunque, con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali. Inoltre, nel caso in cui

l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale – comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali. In tutti i casi sarà necessario, sottolinea il Ministero dello Sviluppo economico, avere l'evidenza dell'intenzione dell'impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la verifica dell'imputazione nel modello F24 di parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo.

11) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 73/ del 5 novembre 2013: comunicazione di 51 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 5 novembre 2013, n. 73/E ha istituito 51 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti. I nuovi codici devono essere utilizzati qualora il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

Le comunicazioni di irregolarità vengono inviate dall'Agenzia delle entrate, qualora in sede di controllo automatico emergono errori o inesattezze nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Iva inviata dal contribuente. Pertanto, al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli effettuati, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, indicando, inoltre, in corrispondenza di ciascun codice tributo, il codice di riferimento per il versamento spontaneo. Ecco i nuovi codici tributo suddivisi per categoria:

- Credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 7/5/2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 327, lett.a), Legge n. 244/2007: "913B" per l'imposta, "914B" per gli interessi, "915B" per le sanzioni, "6823" per versamento spontaneo.
- Credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell'articolo 4, d.m. 7/5/2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 335, Legge n. 244/2007: "916B" per l'imposta, "917B" per gli interessi, "918B" per le sanzioni, "6824" per versamento spontaneo.
- Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno - articolo 2, D.L. n. 70/2011: "919B" per l'imposta, "920B" per gli interessi, "921B" per le sanzioni, "3885" per versamento spontaneo.
- Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002: "922B" per l'imposta, "923B" per gli interessi, "924B" per le sanzioni, "1695" per versamento spontaneo.
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni - acconto prima rata: "925B" per l'imposta, "926B" per gli interessi, "927B" per le sanzioni, "4044" per versamento spontaneo.
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione: "928B" per l'imposta, "929B" per gli interessi, "930B" per le sanzioni, "4045" per versamento spontaneo.
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone

fisiche residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche - società fiduciarie - acconto: "931B" per l'imposta, "932B" per gli interessi, "933B" per le sanzioni, "4046" per versamento spontaneo.

- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche - acconto prima rata: "934B" per l'imposta, "935B" per gli interessi, "936B" per le sanzioni, "4047" per versamento spontaneo.
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato - articolo 19, comma 18, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione: "937B" per l'imposta, "938B" per gli interessi, "939B" per le sanzioni, "4048" per versamento spontaneo.
- Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di co2 non superiori a 50 g/km - articolo 17-decies, comma 1, lettera a) D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012: "940B" per l'imposta, "941B" per gli interessi, "942B" per le sanzioni, "6832" per versamento spontaneo.
- Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di co2 non superiori a 95 g/km - articolo 17-decies, comma 1, lettera c) D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012: "943B" per l'imposta, "944B" per gli interessi, "945B" per le sanzioni, "6838" per versamento spontaneo.
- Credito d'imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di co2 non superiori a 120 g/km - articolo 17-decies, comma 1, lettera e) D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012: "946B" per l'imposta, "947B" per gli interessi, "948B" per le sanzioni, "6839" per versamento spontaneo.
- Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - sisma maggio 2012 - articolo 3-bis D.L. 6 luglio 2012, n. 95: "949B" per l'imposta, "950B" per gli interessi, "951B" per le sanzioni, "6840" per versamento spontaneo.
- Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione - sisma maggio 2012 - articolo 11, comma 10, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: "952B" per l'imposta, "953B" per gli interessi, "954B" per le sanzioni, "6841" per versamento spontaneo.
- Imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, comma 6, D.L. 201/2011: "955B" per l'imposta, "956B" per gli interessi, "957B" per le sanzioni, "8111" per versamento spontaneo.
- Imposta straordinaria di cui all'articolo 19, comma 12, D.L. 201/2011: "958B" per l'imposta, "959B" per gli interessi, "960B" per le sanzioni, "8112" per versamento spontaneo.
- Credito di imposta per l'acquisto della carta - articolo 1, comma 40, Legge 13 dicembre 2010, n. 220: "961B" per l'imposta, "962B" per gli interessi, "963B" per le sanzioni, "6837" per versamento spontaneo.

12) Agenzia delle Entrate - Circolare 8 novembre 2013, n. 33/ 2013: gli accantonamenti ai fini dell'indennità suppletiva di clientela sono deducibili a partire dal 1993 in avanti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'orientamento dell'amministrazione finanziaria rispetto ai contenziosi esistenti in materia di deducibilità degli accantonamenti, effettuati dalle case mandanti, ai fondi per indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo l'Agenzia tali accantonamenti possono considerarsi fiscalmente deducibili nell'esercizio in cui sono destinati al fondo solo a decorrere dal 1° gennaio 1993 (Agenzia delle Entrate - Circolare 8 novembre 2013, n. 33/E).

Alla luce dell'evoluzione normativa e degli indirizzi della Corte di Cassazione, invece, deve ritenersi confermata l'indeducibilità per le quote accantonate in data antecedente al 1° gennaio 1993, che assumeranno rilevanza fiscale solo al momento dell'effettivo pagamento dell'indennità all'agente di commercio. Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate muovono dalla modifica della norme civilistiche che regolano la corresponsione dell'indennità, l'articolo 1751 del codice civile.

Prima del 1993

Secondo la formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1992, l'articolo 1751 del Codice civile si limitava a prevedere l'obbligo per le case mandanti di corrispondere un'indennità in favore degli agenti di commercio alla cessazione del rapporto di lavoro, rinviando agli accordi economici collettivi la definizione di modalità, termini e condizioni. L'indennità suppletiva di clientela costituiva una parte distinta dell'indennità complessiva di cessazione del rapporto, soggetta a specifiche condizioni di merito, in termini di incremento e di continuità degli affari prodotti dall'agente, suscettibili di non realizzarsi. Al mancato raggiungimento di quelle specifiche condizioni, dunque, conseguiva il mancato riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'indennità suppletiva di clientela ante 1993, in quanto connotata, per la disciplina collettiva che la regola, dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell'an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d'impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente corrisposta. Sulla base di tale linea interpretativa, dunque, l'Amministrazione finanziaria porterà avanti il contenzioso riguardante gli accantonamenti ante 1993 dell'indennità suppletiva di clientela dedotti per competenza.

Dal 1993

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la disciplina che regola il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia è stata modificata. In particolare, per effetto delle modifiche, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio è stata unificata nell'articolo 1751 del codice civile, eliminando la distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto", obbligatoria perché di origine codicistica, e "indennità suppletiva di clientela", sorgente da contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni. Nell'attuale quadro normativo, dunque, le condizioni per la corresponsione dell'indennità di cessazione si riferiscono a tutta l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, senza una netta distinzione di presupposti tra le diverse componenti dell'indennità stessa (indennità di scioglimento, suppletiva di clientela, meritocratica). In tal modo l'indeducibilità invocata in base al principio di aleatorietà colpirebbe l'intero accantonamento, in aperto contrasto con l'art. 105 del TUIR. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in considerazione anche della consolidata posizione della Corte di Cassazione, deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell'accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti. Pertanto, anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall'art 1751 in vigore dal 1° gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità deve ritenersi ormai compresa tra le "*indennità per la cessazione di rapporti di agenzia*", cui fa riferimento l'articolo 17, primo comma, lettera d) del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, ha dato istruzioni alle strutture territoriali di abbandonare la pretesa tributaria qualora sia riferita esclusivamente alla ripresa a tassazione degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela effettuati, in base alla disciplina civilistica riformulata di cui all'articolo 1751 del Codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

13) Ministero dell'Economia e delle Finanze: definite le regole che disciplinano le richieste di dilazione delle somme iscritte a ruolo

Con apposito decreto approvato il 6 novembre u.s., il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le regole che disciplinano le richieste di dilazione delle somme iscritte a ruolo per imposte e tributi divenuti definiti, in attuazione delle misure fiscali di sostegno ai contribuenti in difficoltà economica, adottate con il cd. "*decreto del fare*". Il decreto ministeriale definisce, in particolare, una procedura di rateazione straordinaria del debito iscritto a ruolo, affiancata a quella ordinaria, che consente di accedere ad un piano di dilazione fino a 120 rate mensili, eventualmente prorogabile di ulteriori 120 rate mensili. In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, dunque, viene ampliata la possibilità di rateizzazione del pagamento delle imposte fino ad un massimo di 10 anni; con la possibilità di un eventuale proroga per ulteriori 10 anni. Sulla base delle nuove regole definite dal decreto ministeriale, la richiesta di dilazione può essere effettuata scegliendo:

- il piano di rateazione ordinario , fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- il piano di rateazione straordinaria, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Proroga della rateazione

Qualora la situazione economica sia tale da richiedere un proroga del piano di rateazione è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

a) se la dilazione è effettuata in base ad un piano di rateazione ordinario, può essere richiesto, alternativamente:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

b) se la dilazione è effettuata in base ad un piano di rateazione straordinaria, può essere richiesto, alternativamente:

- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Condizioni di accesso al piano di rateazione straordinaria

Perché sia riconosciuto il piano di rateazione straordinario, ferma restando la situazione di obiettiva difficoltà economica, deve essere soddisfatta l'ulteriore condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla responsabilità del contribuente e legata alla congiuntura economica. A tal fine l'agente della riscossione accerta l'impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e la solvibilità in relazione al piano di rateazione concedibile. I parametri di valutazione sono differenziati a seconda che il debitore sia una persona

fisica o un soggetto diverso. In caso di persona fisica o ditta individuale con regime fiscale semplificato, la condizione risulta soddisfatta se l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, sulla base dell'ISEE. In caso di soggetto diverso, invece, la condizione risulta soddisfatta se l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. Il numero delle rate è stabilito in funzione del rapporto tra la rata e il reddito, ovvero tra la rata e il valore della produzione. Ad esempio:

- se il contribuente è una persona fisica e l'importo della rata risulta pari al 30% del reddito mensile, il piano di rateazione straordinaria non può essere superiore a 98 rate;
- se, invece, il contribuente è un soggetto diverso e l'importo della rata risulta superiore al 19,40% del valore della produzione mensile, l'agente di riscossione può concedere fino ad un massimo di 120 rate.

14) È stato convertito in legge il DL n. 104/2013: breve esame delle novità relative all'apprendistato

È stato convertito con modificazioni con la Legge n. 128/2013 il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Tra le misure adottate, rilevanti sono quelle relative alla diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori, anche attraverso misure di incentivazione finanziaria. Si espongono, nel dettaglio, le principali novità in materia lavoristica.

Nell'apportare modifiche al Decreto Legislativo n. 21/2008, il Legislatore (articolo 8) - al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla dal programma europeo Garanzia per i giovani, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 - ha disposto che, le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste, gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari nonché le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con l'inserimento dell'articolo 8-bis, la Legge di conversione ha, inoltre, previsto che, i percorsi di orientamento e i piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, comprendono anche misure per:

- far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali;
- sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro.

Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Tale programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, con le modifiche all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998), è stato disposto che, la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro non può comunque essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Detto permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

15) Occhiali – Industria: è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

È stata firmata, il 9/11/2013, tra Anfao e Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro occhiali, scaduto il 31 dicembre 2012, che interessa circa 16.000 lavoratori. L'ipotesi di accordo decorre a partire dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2013. Sulla parte economica, l'intesa prevede un aumento dei minimi di 122 € a regime per il 3°livello, così frazionati:

- € 41,48 dal 1 novembre 2013;
- € 46,36 dal 1 giugno 2014;
- € 34,16 dal 1 maggio 2015.

Livelli	1/11/2013	1/6/2014	1/5/2015	aumento una tantum	
Q - 6°	54,88	61,34	45,20	161,42	551,75
5°	51,05	57,06	42,04	150,15	513,25
4°S	45,96	51,36	37,85	135,17	462,00
4°	43,83	48,98	36,09	128,90	440,58
3°	41,48	46,36	34,16	122,00	417,00
2°	38,30	42,80	31,54	112,64	385,00
1°	23,94	26,75	19,71	70,40	240,62

Livello	Minimo all'1/11/2013	Minimo all'1/6/2014	Minimo all'1/5/2015
6	1.431,05	1.492,39	1.537,59
6 Quadro	1.431,05	1.492,39	1.537,59
5	1.263,06	1.320,12	1.362,16
4 Super	1.131,27	1.182,63	1.220,48
4	1.065,19	1.114,17	1.150,26
3	993,36	1.039,72	1.073,88
2	913,01	955,81	987,35
1	642,09	668,84	688,55

Una Tantum

L'importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di novembre 2013 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è

commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1/1/2013 - 31/10/2013, con riduzione proporzionale per i casi di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1/1/2013 - 31/10/2013, cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time. L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

Elemento perequativo

Ai fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello le Parti condividono l'opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici. In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, pari a:

- € 290,00 per l'anno 2013;
- € 290,00 per l'anno 2014;
- € 310,00 per l'anno 2015.

Contratto part-time

Nel caso di clausole flessibili o elastiche, il lavoratore otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea o la modifica concordata di esse, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata;

- iscrizione e frequenza a corsi di formazione, a corsi regolari di studio di cui agli articoli 58 e 59 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Part time e maternità

Per rispondere alle esigenze delle lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità e per il bisogno di cura dei figli fino ai 10 anni di età si è introdotta una norma che dà la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nella misura del 2% sul totale dei dipendenti.

Contratto a tempo determinato

Il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l'azienda, elevabili con accordo aziendale, non può superare il:

- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.

In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende che applicano il presente CCNL, caratterizzate dalla estrema fluttuazione del mercato, indipendentemente dalla causale del primo contratto a termine, le disposizioni in materia di intervallo fra contratti, non trovano applicazione nella ipotesi di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ulteriori casi potranno essere individuati dalla contrattazione aziendale. Ulteriori ipotesi oltre quelle stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, lett. b), del D.Lgs. 368/2001, come novellato dal D.L. 76/2013, potranno essere individuate dalla contrattazione aziendale.

Contratto di somministrazione

È ammessa la somministrazione a tempo determinato senza causale, come previsto dal D.Lgs. n. 24/2012, nelle seguenti ulteriori ipotesi di:

- assunzione di soggetti percettori dell'A.s.p.i. con requisiti normali e/o ridotti e/o dell'indennità di mobilità;
- assunzione di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- assunzione di soggetti con un'invaldità permanente certificata di almeno il 20%;

- assunzione di soggetti inoccupati con più di 50 anni di età;
- assunzione di soggetti iscritti alle liste di cui alla legge n. 68/1999.

I requisiti soggettivi è sufficiente sussistano all'atto dell'assunzione, anche nel caso di proroga del rapporto. Le parti convengono che l'esenzione dalle motivazioni potrà essere mantenuta anche per la prima eventuale proroga del rapporto, purché la proroga abbia ad oggetto in via prevalente la stessa attività lavorativa oggetto del rapporto iniziale con il lavoratore somministrato. Ulteriori ipotesi potranno essere individuate alla contrattazione aziendale.

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è il seguente:

- contratto di durata fino 24 mesi: 2 mesi
- contratto di durata oltre i 24 e fino a 36 mesi: 3 mesi

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

Livelli	durata complessiva mesi	Primo periodo mesi	Secondo periodo mesi	Terzo periodo mesi
6°	36	10	10	16
5°	36	10	10	16
4°S - 4°	36	10	10	16
3°	36	10	10	16
2°	24	6	6	12

In caso di sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa. L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di prova, per licenziamento per giusta causa e per dimissioni.

È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamelo, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ecc.. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 fino ad un massimo di 120 ore

medie annue.

Classificazione del personale

È stato dato un nuovo impulso al completamento del progetto, già avviato da tempo, sulla riclassificazione del personale fissando al 1.1.2015 il termine ultimo di entrata in vigore del nuovo inquadramento professionale. Nel frattempo i lavoratori continueranno a percepire l'elemento provvisorio di classificazione. Le Parti condividono l'opportunità di procedere celermente nell'attuazione del nuovo inquadramento professionale.

Q - 6°	68,80	68,80	68,80	206,40
5°	64,00	64,00	64,00	192,00
4° S	57,61	57,61	57,61	172,83
4°	54,94	54,94	54,94	164,82
3°	52,00	52,00	52,00	156,00
2°	48,01	48,01	48,01	144,03
1°	30,01	30,01	30,01	90,03

L'importo di cui sopra verrà erogato rispettivamente:

quanto al 2012 con la retribuzione del mese di dicembre 2013, ai lavoratori in forza alla data del presente verbale di accordo, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio - dicembre 2012

– quanto al 2013 con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ai lavoratori in forza alla data del presente verbale di accordo, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio - dicembre 2013

– quanto al 2014 con la retribuzione del mese di gennaio 2015 ai lavoratori in forza all'1/12/2014, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio - dicembre 2014

Congedi parentali

Viene previsto il riconoscimento di una giornata di permesso retribuita, aggiuntiva, in caso di ricovero ospedaliero dei figli fino al decimo anno di età e la concessione di due giornate di permesso retribuite al padre per la nascita del figlio.

Malattia

È passata dal 50 al 70% la copertura economica che l'azienda erogherà ai lavoratori assenti per malattia oltre i 6 mesi nell'anno e si sono ampliate le casistiche delle malattie gravi che allungano il periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto).

Permessi studio

I permessi retribuiti per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari per i giorni dell'esame e per i due giorni lavorativi precedenti, nonché per il giorno di discussione della tesi di laurea. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Tali lavoratori saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione degli esami.

Previdenza complementare

Si è stabilito l'impegno delle Aziende a favorire le adesioni al Fondo di Previdenza con la diffusione del materiale informativo e la consegna dei moduli di adesione ai lavoratori neo assunti; è stato ribadito l'impegno di definire la proposta di costituzione del "Fondo Sanitario" i cui oneri (3 € per ogni dipendente) sono già accantonati dalle imprese.

Bilateralità

Si è rafforzato EBO (Ente Bilaterale dell'Occhialeria) con l'attribuzione di nuovi compiti quali la preparazione della sessione annuale di politica industriale e l'analisi sull'andamento dell'applicazione del nuovo inquadramento.

Provvedimenti disciplinari

Sulla proposta di Anfao di revisionare l'articolo contrattuale che regola i "provvedimenti disciplinari", si è concordato di affidare ad una commissione tecnica di esperti indicati dalle parti, il compito di esprimere un parere sul merito. Raggiunti, infine, risultati anche sulla formulazione di un nuovo articolo contrattuale sulla "partecipazione", sulla ridefinizione dei compiti dell'Osservatorio Nazionale, sull'impegno a realizzare una sessione annuale congiunta su politiche industriali del settore e sulla definizione delle materie che qualificano la contrattazione aziendale e valorizzano il ruolo della RSU. Le parti si sono inoltre impegnate per la formulazione di linee guida per favorire la nascita e lo sviluppo di esperienze partecipative in azienda, per definire comuni orientamenti sulla "responsabilità sociale dell'impresa" e per meglio indirizzare la contrattazione di secondo livello.

16) Consiglio di Stato – Sentenza n. 4035 del 31 luglio 2013: accesso alle dichiarazioni che sono state rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva

Con la sentenza n. 4035 del 31 luglio 2013, il Consiglio di Stato riafferma, entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, la legittimità per le Direzioni territoriali del lavoro di sottrarre il datore di lavoro all'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'ispezione. Alla luce di tale sentenza, il Ministero del lavoro, con circolare del 8 novembre 2013, n. 43, precisa che, ad essi va attribuita la qualifica di "contro interessati" con il conseguente riconoscimento di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione.

La sentenza del Consiglio di Stato citata affronta, in particolare, la tematica della legittimità del provvedimento di diniego inerente ad una richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, sentiti nel corso della verifica ispettiva, richiesta avanzata, nel caso di specie, da un coobbligato in solido del datore di lavoro. L'orientamento giurisprudenziale in tema di accesso, che è stato, negli anni, contrastante, ha visto ora l'affermazione della prevalenza del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione nonché il riconoscimento della legittimità dei dinieghi di accesso agli atti motivati dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza. Nello specifico, nel recente passato, diverse pronunce ritenevano ammissibile l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva sul presupposto che l'esigenza di riservatezza e di protezione degli stessi lavoratori intervistati fosse recessiva di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa di quell'interesse (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3798/2008). Il citato orientamento contrasta con altre decisioni (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1842/2008) che hanno, invece, ritenuto legittimo il diniego opposto a fronte della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminazione o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società. La giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso di documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata, essendo necessario salvaguardare l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stessi o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione. In tali statuizioni, è prevalso, dunque, l'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione. Tuttavia - osserva il Ministero - tali cautele, spesso, sono risultate del tutto insufficienti a tutelare la riservatezza dei dichiaranti laddove, soprattutto in

ipotesi di imprese di piccole dimensioni, il semplice contenuto delle dichiarazioni ha comunque fatto risalire alla persona che le ha rilasciate, facilmente individuabile attraverso, per esempio, l'individuazione delle mansioni ricoperte oppure la puntuale indicazione dell'orario di lavoro osservato, ovvero l'indicazione degli altri colleghi appartenenti al medesimo reparto.

Ebbene, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013 in argomento, interviene dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all'accesso, riaffermando, entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, la legittimità per le Direzioni territoriali del lavoro di sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'accesso ispettivo. In particolare, chiarisce che, ferma restando una possibilità di valutazione caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione, *"non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione"*. inoltre, precisa la sentenza in questione, ai lavoratori interessati va attribuita la qualifica di "contro interessati" con il conseguente riconoscimento, anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro.

17) Ministero del lavoro – interPELLI in materia di sicurezza sul lavoro n. 11 e 13: chiarimenti del ministero

Con due recenti interPELLI in materia di sicurezza sul lavoro (n. 11 e 13 del 24 ottobre 2013), il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al lavoro a domicilio. È noto che - secondo le previsioni contenute nel Testo Unico - la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere *"sufficiente ed adeguata"*, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tale formazione - ha precisato il Ministero del lavoro - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi. Pertanto, la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda. A prescindere dal settore di appartenenza, dunque, i lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Al riguardo, l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, concernente le linee guida applicative ed integrative del citato Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, specifica che, la classificazione dei lavoratori può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte, con riferimento, appunto, all'esito della valutazione dei rischi. Gli obblighi di formazione e informazione si applicano anche ai lavoratori a domicilio, nel rispetto di quanto previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, fatta eccezione per quelli relativi al primo soccorso e alle misure antincendio. Ai predetti lavoratori, in particolare, devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate; nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza.

18) INPS – Circolare n. 158 del 13 novembre 2013: variazione dell'interesse di dilazione e di differimento

L'INPS, con circolare n. 158 del 13 novembre 2013, in relazione decisione di politica monetaria del 7 novembre 2013 della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), informa che, a decorrere dal 13 novembre 2013, tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, è pari allo 0,25%.

19) TFR – aggiornato il coefficiente di rivalutazione

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2013, del 1,672535%.

MESE	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione
2013 da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2014	
novembre	15 novembre - 14 dicembre	
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	1,672535 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	1,617958 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	1,774648 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,367958 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,172535 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	0,906690 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,781690 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,656669 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,390845 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,265845 %
2012 da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2011 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2013	3,302885 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,961538 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,980769 %

settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,855769 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,730769 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,245192 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,048077 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,778846 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,725962 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,240385 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,826923 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,413462 %
2011		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2012	3,880058 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,531846 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3,332442 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,909827 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,784827 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,436615 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,088403 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,888999 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,689595 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,192576 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,769960 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,421749 %
2010		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2009 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2011	2,935935%
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,534794%
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,354566%
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,063881%
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,159794%
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,869109%
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,467968%

maggio	15 maggio - 14 giugno	1,342968 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,162739 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,761598 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,470913 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,235457 %
2009		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2008 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2010	2,224907 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	1,988383 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	1,807621 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	1,626859 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	1,724907 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,321097 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,196097 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	0,959572 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,667286 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,375000 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,250000 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,125000 %
2008		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2007 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2009	3,036419 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,025228 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3,184750 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	3,059750 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	3,105463 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,923558 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,457132 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,990706 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,467375 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,171662 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,648331 %

gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,352618 %
2007		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2006 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2008	3,485981 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,068925 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,651869 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,293224 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,168224 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,926402 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,626168 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,325935 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,967290 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,725467 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,483645 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,183411 %
2006		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2005 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2007	2,747031 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,562648 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,378266 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	
agosto	15 agosto - 14 settembre	
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,003266 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,700119 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,515736 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,153207 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,850059 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,606295 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,303147 %
2005		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2004 a titolo di TFR		

dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2006	2,952785 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,706719 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,581719 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,335654 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,150121 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,904056 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,597458 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,351392 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,105327 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,738196 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,492131 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,125000 %
2004		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2003 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2005	2,793103 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,668103 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,358374 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,233374 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,108374 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,860222 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,673645 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,363916 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,115764 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,806034 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,619458 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	
2003		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2002 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2004	3,200252 %

20) Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Lavoro) – Circolare n. 6732 del 5 novembre 2013: chiarimenti in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale

Il Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6732 del 5 novembre, ha reso noto che, in caso di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato (articolo 24, comma 4, D.Lgs. n.286/98), non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma può essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno, purché sia stata verificata, da parte delle DTL e degli Sportelli Unici, la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale.

21) Ministero dell'Interno – Decreto 23 luglio 2013, n. 260: Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

È stato pubblicato sulla G.U. n.260 del 6 novembre il decreto 23 luglio 2013, n.260, del Ministero dell'Interno (allegato alla presente comunicazione), che ha fornito le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, con particolare riferimento al modello e alla caratteristiche tecniche dello stesso.

22) INPS – Circolare n. 18092 dell'8 novembre 2013: Tfr in caso di contratto di solidarietà assistito dalla Cigs e recupero delle quote versate

L'INPS, con il messaggio n. 18092, emanato l'8 novembre scorso (che si provvede ad allegare), ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di commisurazione delle quote di Tfr nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (Legge n.863/84) e, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa integrazione. Tenuto conto che i contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs sono disciplinati dalla Legge n. 863/84, che pone a carico della cassa integrazione le quote di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, e che nell'ipotesi di ricorso alla solidarietà difensiva la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo, l'Istituto chiarisce che le aziende che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali possono recuperare le quote di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale. In base alla previsione contenuta nell'articolo 2120 del Codice civile, le suddette operazioni dovranno essere effettuate entro l'anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.

23) Ricollocazione dei disabili per infortuni sul lavoro: firmato un accordo tra INAIL e Italia Lavoro

L'INAIL e Italia Lavoro Spa, in data 28 ottobre, hanno firmato un accordo quadro triennale rinnovabile per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire il reinserimento lavorativo di persone inabili per causa di lavoro. In particolare, la convenzione è volta a incentivare la ricollocazione lavorativa dei lavoratori nelle aziende in cui si è verificato l'infortunio e, nei casi in cui la ricollocazione nell'azienda in cui si è verificato l'infortunio non risulti possibile, il reinserimento lavorativo dei disabili dal lavoro in profili lavorativi rispondenti alle necessità del mercato del lavoro locale. In particolare, la Convenzione, la cui durata triennale è rinnovabile, ha come finalità quella di avviare una cooperazione per:

- la ricollocazione lavorativa dei lavoratori infortunati all'interno delle aziende in cui si è verificato l'infortunio;
- il reinserimento lavorativo dei disabili dal lavoro nei casi in cui la suddetta ricollocazione non risulti possibile, in profili lavorativi rispondenti alle necessità del mercato del lavoro locale (in base alle segnalazioni dagli enti territoriali e dalle associazioni datoriali);
- l'utilizzo da parte delle unità territoriali INAIL del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e degli strumenti da esso derivati.

Per perseguire tali obiettivi, la parti si impegnano a collaborare per:

- valutare le competenze degli infortunati anche al fine di progettare percorsi di reinserimento ad essi mirati;
- favorire a livello territoriale progetti di reinserimento socio-lavorativo, nel rispetto delle missioni dei due enti firmatari;
- favorire l'integrazione inter-istituzionale e multi professionale;
- garantire, anche mediante apposite banche dati e la stipula di convenzioni, la raccolta e lo scambio di informazioni e l'integrazione delle risorse tra i vari enti interessati.

All'interno della convenzione (che si provvede a fornire in allegato), inoltre, vengono previste dettagliate modalità operative da seguire per raggiungere lo scopo che ci si prefigge, nonché la nomina di un comitato tecnico che dovrà, tra le altre cose, elaborare i progetti.

24) Ministero dell'Interno – Nota n. 6335 del 30 ottobre 2013: stranieri iscrivibili al SSN in presenza di istanza di emersione dal lavoro irregolare

Il Ministero dell'Interno, con nota n.6335 del 30 ottobre, ha reso noto che, nelle more della procedura di emersione, gli stranieri potranno iscriversi al SSN con il codice fiscale provvisorio di 11 cifre assegnato al termine della procedura di emersione e beneficiare così della piena assistenza sanitaria. All'atto dell'iscrizione all'ASL lo straniero riceverà un certificato sostitutivo della tessera sanitaria. La nuova disposizione, stabilita dalla circolare congiunta dei Ministeri della Salute, dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre scorso, rappresenta un elemento di novità, in quanto in precedenza non era prevista la possibilità, per gli stranieri, di iscriversi al Sistema sanitario nazionale.

25) Garante per la tutela dei dati personali – Newsletter n. 380 del 31 ottobre 2013: indicazioni in materia di videosorveglianza nei supermercati

Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n. 380 del 31 ottobre, di cui pubblichiamo il allegato il testo) ha chiarito che la legittima esigenza di tutelare il patrimonio e di proteggersi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità di dipendenti e clienti. In seguito ad ispezioni nella grande distribuzione era stato infatti rilevato che alcune delle società sottoposte a verifica non avevano ottenuto un preventivo accordo sindacale o richiesto l'apposita autorizzazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro. Inoltre, viene sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all'installazione del telecamere per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza. Anche in presenza di autorizzazione devono essere rispettate tutte le prescrizioni, come i tempi massimi di conservazione delle registrazioni, la segnalazione adeguata della presenza delle telecamere con appositi cartelli o l'indicazione di chi fosse il titolare del trattamento.

26) Ministero delle Infrastrutture - Delibera n. 20 del 23 ottobre 2013: imprese di autotrasporto - quote 2014 da versare al Comitato per l'autotrasporto in conto terzi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre la delibera 23 ottobre 2013, n. 20, del Ministero delle Infrastrutture (disponibile in allegato con la presente comunicazione), che ha stabilito le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2013 debbono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2014, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

27) Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 71 diramata il 28 ottobre 2013: soppressi 5 codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 71 del 28 ottobre u.s. ha comunicato la soppressione dei seguenti codici tributo, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico:

- 6703: “Credito d'imposta incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 della L. 449/1997”;
- 6713: “Credito d'imposta agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6 della L. 317/1991”;
- 6714: “Credito d'imposta agevolazione per spese di ricerca – Art. 8 della L. 317/1991”;
- 6717: “Credito d'imposta agevolazione per l'acquisto di strumenti di pesatura – Art. 1 della L. 77/1997”;
- 6718: “Credito d'imposta agevolazione per la promozione dell'imprenditoria femminile – Art. 5 della L. 215/1992”.

28) Ministero del Lavoro – comunicato stampa del 7 novembre 2013: sono stati firmati i decreti per l’assegnazione alle Regioni delle risorse per gli ammortizzatori in deroga

Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 7 novembre, ha reso noto che i ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato:

- il decreto che assegna alle Regioni e alle Province autonome le risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (500 milioni), come previsto dal D.L. n.102/13;
- il decreto che assegna circa 287 milioni della riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 alle quattro Regioni di convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), come previsto dalla Legge n.228/12.

29) Quante ore di formazione sono necessarie per l'apprendistato professionalizzante degli studi professionali?

In seguito ai chiarimenti che sono stati forniti dalle Parti firmatarie del CCNL Studi Professionali del 29/1/2011, è stata elaborata una tabella dettagliata in merito alla corretta distribuzione delle ore di formazione per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del T.U. dell’apprendistato. Ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 167/2011, l’apprendistato professionalizzante e di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale volta all’acquisizione di competenze di tipo tecnico professionali (sotto la diretta responsabilità dell’azienda), integrata dalle competenze di base e trasversali regolamentata dalle Regioni o, nelle more dell’intervento della Regione, dai CCNL dove gli stessi scelgano di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale. In merito alla formazione, l’articolo 29 del CCNL degli studi professionali del 29/1/2011 stabilisce che:

"La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal CCNL nell'allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL. L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive e, fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all'acquisizione, di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate".

Tabella 2 - Profili professionali, durata e ore di formazione

Profili professionali	Durata del periodo di apprendistato in mesi	Ore di formazione trasversale	Ore di formazione professionale	Totale formazione nel primo anno	Ore complessive di formazione
Quadri, livello primo (I) e livello secondo (II)	30	40	260	120 (di cui 40 di formazione trasversale e 80 di formazione professionale)	300
Livello terzo super (III super) e livello terzo (III)	36	60	300		360
Livello quarto super (IV super) e livello quarto (IV)	36	60	300		360

A seguito dei chiarimenti forniti dalle Parti firmatarie, si comunica che le suddette ore di formazione sono state ripartite nel seguente modo:

Livelli	Ore complessive di formazione	Ore di formazione I Anno	Ore di formazione II Anno	Ore di formazione III Anno
Quadri, I e II	300 ore	40 base e trasversale 80 tecnico professionali	90 tecnico professionali	90 tecnico professionali
III, III S, IV e IV S	360 ore	40 base e trasversale 80 tecnico professionali	20 base e trasversale 110 tecnico professionali	110 tecnico professionali

30) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22796 del 7 ottobre 2013: “Trasfertisti” a prescindere dalle indicazioni contrattuali

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.22796 del 7 ottobre 2013, afferma che, a prescindere dall’indicazione del luogo di lavoro sul contratto di assunzione, il lavoratore può essere considerato “*trasfertista*” nel caso in cui il lavoro venga normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e la sede aziendale sia utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro, e ha correttamente ritenuto irrilevante le modalità di erogazione dell’indennità ovvero la sua non continuità. Ne deriva che anche in questo caso di “*trasfertismo*” non esplicitamente indicato sul contratto verrà applicata l’imponibilità delle somme erogate al 50%, sia ai fini fiscali che contributivi, come accade per i “*trasfertisti che non*

hanno l'indicazione della sede di lavoro nel contratto e che rendono la loro attività sempre in luoghi diversi”.

31) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013: lesioni colpose e misure interdittive per l'azienda

Con sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che *“in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente. Le sanzioni interdittive, dettate dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001, relativo alla responsabilità degli Enti prevedono, tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Né è possibile sospendere la pena: il beneficio, infatti, non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli Enti, a cui in virtù della sua natura amministrativa, non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per le sanzioni di natura penale”.*

32) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22606 del 3 ottobre 2013: è illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporta e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro

Nella decisione in commento del 3 ottobre 2013 n. 22606 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, con mansione di autista, a causa del superamento del periodo di comporta, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro escluda il periodo di assenza per malattia da infortunio sul lavoro dal calcolo del periodo di comporta.

In sede di appello la Corte aveva rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale che aveva condannato il datore a procedere alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro di autista dopo aver dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a quest'ultimo in conseguenza dell'accertata insussistenza dell'addebito. La Corte partenopea ha osservato che la norma collettiva richiamata dal ricorrente, vale a dire l'articolo 29 del CCNL per gli autotrasporti, a sua volta menzionata nell'atto di licenziamento, stabiliva che l'assenza per infortunio non doveva essere computata nel periodo di comporta previsto dallo stesso contratto e che nemmeno poteva negarsi il carattere di infortunio sul lavoro all'incidente occorso al M. il 29/9/2003. Inoltre, il datore di lavoro non aveva eccepito alcunché in ordine alla richiesta di tutela reale avanzata dal proprio dipendente, mentre era infondata l'eccezione di inammissibilità del provvedimento di reintegra per l'asserita cessazione dell'azienda, posto che quest'ultima circostanza era stata smentita dalla visura camerale in atti, senza che l'appellante avesse fornito, da parte sua, la prova del suo assunto difensivo. Infine, era infondata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte datoriale in considerazione della genericità della relativa domanda e della mancanza di allegazione e prova dei danni subiti. Due i motivi del ricorso per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all'articolo 18 Legge 300/1970 ed alla legge n. 604/66, deducendo l'inapplicabilità del contratto collettivo richiamato in sentenza, in quanto egli non era associato alle organizzazioni di categoria che lo avevano stipulato, ed aggiunge che, in ogni caso, dopo la cessazione della sua attività d'impresa non poteva essere più disposta la reintegra nei suoi confronti. Con il secondo motivo del ricorso principale, formulato per omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 414 del Codice di procedura civile, punti 4) e 5), all'articolo 18 della legge n. 300/1970 ed alla legge n. 604/1966, il M. si duole della circostanza che il lavoratore aveva chiesto espressamente di provare che la ditta occupava un numero di dipendenti pari a cinque unità, per cui ciò avrebbe comportato un suo esonero dalla necessità di contestare l'assunto della controparte e di dimostrare il requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'inapplicabilità della tutela reale, tanto più che nel ricorso di primo grado il lavoratore non aveva fatto alcun riferimento all'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300/70. In conclusione i giudici della Corte hanno precisato, ricordando importanti precedenti sul tema che *"in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sta accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto oggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra -ai sensi della disposizione generale di cui all'articolo 1218 del Codice civile - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il proprio posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa"*.

18 novembre 2013

Massimo Pipino